

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1653)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1974

Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773,
in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 15 dicembre 1972, n. 773, la cosiddetta « legge Valpreda », concernente modificazioni al codice di procedura penale, al fine di accelerare e semplificare i procedimenti è stato stabilito tra l'altro che all'imputato che si trova in stato di custodia preventiva può essere concessa la libertà provvisoria, anche nei casi in cui è prevista l'obbligatorietà del mandato di cattura.

Come si ricorderà, tale norma, che è passata nella cronaca parlamentare col nome di « legge Valpreda » — norma con nome, cognome, fotografia ed indirizzo — ha violato, nella sostanza, un principio di carattere generale: le leggi infatti debbono prescindere da una fattispecie ed avere i caratteri dell'astrattezza e della generalità. Tali caratteri la norma di cui si chiede l'abrogazione li possiede solo nella forma. In sostanza fu concepita come norma *ad personam*.

Dopo il caso Sossi, che rappresenta a quali conseguenze può arrivare un permissivismo eversivo e senza limiti, non è possibile non rendersi conto che, senza lo strumento legislativo, si sarebbe evitato un conflitto irriducibile tra Magistratura ed Esecutivo e, quello che è più grave, tra la Magistratura ed il Presidente della Repubblica, nella sua veste di presidente del Consiglio superiore della Magistratura stessa.

Lo Stato non può distruggere, con colpi d'ariete, l'istituto penale e l'istituto processuale penale. Occorre tentare ogni mezzo per ricostruire gli strumenti più elementari per la repressione della delinquenza. L'abrogazione della norma, che integra la legge Valpreda, è un primo passo verso la difesa della collettività ed il mantenimento di quel minimo etico tutelato dalle leggi penali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773.